

a) i parlamentari nazionali ed europei nonché i consiglieri regionali che siano anche amministratori di enti locali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal Capo IV, parte 1 del TUOEL (possono, quindi, essere titolari di indennità di funzione);

b) gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche;

c) in caso di cariche incompatibili l'indennità di funzione della carica sopraggiunta non viene corrisposta sino alla fine della situazione di incompatibilità o al momento dell'esercizio dell'opzione;

– l'articolo 2, comma 27, apporta modifiche alla disciplina dei rimborsi delle spese di viaggio per gli amministratori degli enti locali (sostituendo l'articolo 84 del TUOEL), disponendo che agli amministratori che si rechino, in ragione del loro mandato, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente spetta il rimborso delle spese di viaggio oltre ad un rimborso forfetario omnicomprensivo per le altre spese, nella misura determinata con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (la precedente disciplina prevedeva la corresponsione di una indennità di missione o, in alternativa, il rimborso delle spese effettivamente sostenute).

– l'articolo 2, comma 29, prevede, modificando l'articolo 17 del TUOEL, che le circoscrizioni di decentramento devono essere costituite nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti (il precedente limite era di 100.000 abitanti) e possono essere costituite nei comuni da 100.000 a 250.000 abitanti (il precedente range comprendeva gli Enti con popolazione tra 30.000 e 100.000 abitanti).

L'articolo 42 bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha successivamente previsto che le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 29, debbano trovare applicazione a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

– l'articolo 2, comma 30, apporta modifiche alle funzioni e competenze comunali in materia elettorale prevedendo:

1) che le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali sono attribuite (salvo alcune eccezioni) al responsabile dell'ufficio elettorale del comune;

2) la gratuità dell'incarico di componente delle commissioni o sottocommissioni elettorali circondariali, salvo il rimborso delle spese di viaggio.

Con decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Interno del 15 luglio 2008 è stato approvato il modello di certificazione finalizzato all'acquisizione dei dati circa i risparmi dei costi della politica, da parte degli Enti Locali ad eccezione degli Enti della regione Valle d'Aosta, della regione Trentino-Alto Adige e della regione Friuli-Venezia Giulia.

La legge finanziaria per l'anno 2008, reca altresì, importanti interventi sulle forme associative per l'esercizio di funzioni e servizi.

A tal fine, l'articolo 2, commi da 16 a 22, introduce una forte spinta al cambiamento del sistema delle Comunità montane. Nel rispetto delle competenze regionali, i richiamati commi da 16 al 22, hanno previsto che entro il 30 settembre 2008 ciascuna Regione, con propria legge, provvedesse al riordino della disciplina delle Comunità montane, secondo i seguenti principi:

a) riduzione del numero delle Comunità montane in base a criteri orografici, demografici e socio-economici;

b) riduzione del numero degli amministratori delle Comunità;

c) riduzione delle indennità per gli amministratori delle Comunità.

L'obiettivo da conseguire è il risparmio a regime della spesa corrente delle Comunità di ciascuna Regione in misura non inferiore ad 1/3 del fondo ordinario spettante per l'anno 2007 alle Comunità montane della regione medesima (articolo 2, commi 17 e 18).

La normativa in materia ha prescritto che, nel caso di mancata emanazione o attuazione delle leggi regionali entro il termine previsto:

– cessano di appartenere alle Comunità montane i Comuni costieri, i Comuni capoluogo di provincia ed i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

– sono soppresse le Comunità montane nelle quali più della metà dei Comuni non possieda determinati requisiti di “montanità” (altitudine, dislivello);

– sono soppresse le Comunità montane composte da meno di cinque Comuni, salvo eccezioni giustificate dall'impossibilità di aggregare altri Comuni a causa della conformazione e delle caratteristiche del territorio;

– la rappresentanza di ciascun Comune nell'organo consiliare delle comunità rimanenti è ridotta ad un membro, con elezione diretta a voto limitato da parte della generalità dei consiglieri dei Comuni facenti parte della Comunità.

Con DPCM del 19 novembre 2008 è stato accertata la riduzione a regime delle spese correnti per il funzionamento delle Comunità montane, per un importo pari ad un terzo delle quote del fondo ordinario, limitatamente alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana ed Umbria.

L'articolo 2, comma 28, prevede, quindi, limiti alla facoltà degli Enti locali di svolgere in forma associata servizi e funzioni, disponendo che ciascun comune può partecipare ad una sola delle seguenti forme associative:

a) consorzi (esclusi i consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi statali o regionali);

b) Unioni di comuni;

c) forme associative previste da normativa regionale per lo svolgimento di funzioni o servizi (esclusi il servizio idrico integrato e per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti).

L'articolo 35-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e, successivamente, l'articolo 4 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, hanno successivamente prorogato al 1 gennaio 2009, il termine a decorrere dal quale, in caso di permanenza dell'adesione multipla, è nullo ogni atto adottato attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata⁽⁴⁾.

(4) Si rammenta, in conseguenza di quanto rappresentato, il disposto di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge finanziaria 2008, il quale prevede, quindi, una riduzione di 313 milioni del fondo ordinario, correlati ai presunti risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle citate disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 23 a 31, della legge finanziaria per l'anno 2008, (contenimento dei c.d. “costi della politica” e limitazione alla partecipazione a più forme associative), come già descritto nel presente paragrafo.

I risparmi di spesa conseguibili dagli Enti Locali per l'anno 2008 sono stati certificati dagli stessi e quantificati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 30 giugno 2008. Sulla base di tale accertamento si provvederà ad integrare, per l'anno 2008, il Fondo ordinario comunque entro un importo massimo di 100 milioni euro, ove le certificazioni degli enti siano inferiori alla riduzione subita. Per l'anno 2009 e successivi la detrazione di 313 milioni, alla luce della richiamata normativa si configura come riduzione netta, ossia senza possibilità di compensare la riduzione.

Ulteriori elementi di interesse per gli Enti Locali

La legge finanziaria per l'anno 2008 reca, inoltre, ulteriori disposizioni di significativa portata per gli Enti Locali:

In tema di compartecipazione provinciale al gettito dell'IRPEF, l'articolo 2, comma 3 della legge n. 244 del 2007, proroga, per l'anno 2008, le disposizioni in materia già confermate, per l'anno 2007, dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (attribuzione di una quota di compartecipazione pari all'1% del gettito dell'IRPEF).

A fronte dell'attribuzione a favore di ogni singola Provincia, i trasferimenti erariali individualmente spettanti sono stati decurtati in misura corrispondente e, in caso di incapienza, la quota di compartecipazione è stata attribuita nei limiti dei trasferimenti che possono essere detratti.

Inoltre:

– l'articolo 2, comma 8, prevede, in materia di destinazione dei proventi delle concessioni e sanzioni in materia edilizia, che le entrate di cui trattasi possono essere destinate, per il triennio 2008/2010, a spese correnti per una quota non superiore al 25%, nonché a manutenzione ordinaria delle aree verdi, strade e patrimonio comunale per un'ulteriore quota non superiore al 25 per cento;

– l'articolo 2, comma 1, conferma, in tema di controlli e potere sostitutivo, per l'anno 2008, la disciplina provvisoria che pone in capo al Prefetto, ove non sia diversamente disciplinato dallo Statuto, l'attivazione dei poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge.

– l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2008, a favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario della quota di incremento del gettito compartecipato all'IRPEF, di cui all'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo i criteri definiti dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie locali del 20 febbraio 2008. Tali risorse sono attribuite ai Comuni, con esclusione di quelli facenti parte delle regioni a statuto speciale e, per l'anno 2008, di quelle che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2006. I criteri di riparto sono stati individuati dalla condizione di Comune sottodotato e dalla condizione di enti sottomedia rispetto al reddito imponibile nazionale medio ai fini IRPEF. Per l'anno 2008 sono stati erogati a tale titolo circa 60 milioni di euro.

Patto di stabilità interno per gli Enti Locali

Com'è noto, anche per l'anno 2008, le Autonomie Locali concorrono al rispetto degli obblighi Comunitari ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, gli Enti Locali sono chiamati al rispetto di parametri economici, la mancata osservanza dei quali implica l'applicazione di determinate sanzioni. Rimangono soggetti al Patto di stabilità interno le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Modifiche in materia di Patto di stabilità interno per gli Enti Locali sono state introdotte, anche per l'anno 2008, in applicazione della legge n. 244 del 2007 (articolo 1, commi 379, 380 e 386 e articolo 3, comma 137).

Relativamente agli elementi di novità introdotti dalla legge finanziaria per l'anno 2008, si segnalano:

- relativamente all'obiettivo per l'anno 2008, la previsione del conseguimento di un obiettivo in termini di competenza "mista", dato dalla somma algebrica dei dati di competenza (accertamenti e impegni) per le entrate e le spese correnti ed i dati di cassa (riscossioni e pagamenti) per le entrate e le spese di parte capitale;
- un importo dell'obiettivo tendenzialmente costante rispetto all'anno 2007 per gli Enti con un saldo di cassa competenza misto positivo mentre, per quelli con un analogo saldo negativo, un obiettivo con valori in aumento;
- ulteriore riduzione dell'obiettivo programmato attraverso la deduzione dell'eccedenza dei proventi da alienazione rispetto alla soglia prefissata.

Il concorso alla manovra viene quindi quantificato attraverso diversi processi di calcolo distinti a seconda che il saldo medio finanziario di cassa per il periodo 2003-2005 risulti positivo o negativo.

La base di riferimento è costituita, come per l'anno 2007, dal saldo medio finanziario del triennio 2003-2005, intesa come differenza tra la riscossione delle entrate finali (titolo I, II, III, IV) al netto della riscossione crediti ed il pagamento delle spese finali (titolo I e II) al netto della concessione di crediti, senza tener conto, tra le entrate finali, dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa. In conseguenza di tale calcolo gli enti possono essere suddivisi in due categorie:

- enti con saldo finanziario positivo;
- enti con saldo finanziario negativo.

Per gli Enti con saldo finanziario positivo l'obiettivo è costituito, così come per l'anno 2007, in termini di saldo finanziario, in un risultato non inferiore al saldo finanziario conseguito nel triennio 2003-2005, calcolato in termini di competenza mista.

Per gli Enti con saldo finanziario negativo l'obiettivo è costituito da un risultato, sempre in termini di saldo finanziario, migliorato nella misura determinata in base ad alcuni coefficienti

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 maggio 2008 è stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo programmatico per ciascun Ente.

Ai fini del monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno gli Enti assoggettati dovevano trasmettere trimestralmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il termine di trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa. In considerazione delle modifiche alle regole relative al Patto di stabilità interno per l'anno 2008, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 dicembre 2008, sono state definite le modalità ed i prospetti per il monitoraggio degli adempimenti del Patto stesso.

Per la verifica del rispetto del Patto è stato prescritto, entro il termine del 31 marzo 2009, l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – della certificazione del raggiungimento dell'obiettivo. Il mancato invio della cer-

tificazione è equiparato ad inadempimento degli obblighi del patto (articolo 1, comma 379, della legge n. 244 del 2008).

In conseguenza dell'adozione del criterio della "competenza mista" la legge finanziaria per l'anno 2008 prescrive che unitamente al bilancio di previsione sia approvato anche un documento previsionale dei dati di cassa rilevanti ai fini del Patto.

Sistema sanzionatorio

In relazione al sistema sanzionatorio, modifiche in materia di Patto di stabilità interno sono state introdotte dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per gli anni 2008–2011, viene prevista a carico della Provincia o del Comune inadempiente la riduzione – per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento – dei contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'Interno per l'anno successivo.

L'ente inadempiente non può, inoltre, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- non si può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (articolo 77 bis, commi 20 e 21).

Il successivo comma 21-bis⁽⁵⁾ prevede, in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2008, relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUOEL, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in argomento, che le richiamate disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo in questione, non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni di spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.

Modifiche introdotte da ulteriori disposizioni legislative

Modifiche ed integrazioni alla disciplina inerente la finanza locale sono state altresì introdotte, nel corso dell'anno 2008, da provvedimenti normativi la cui entrata in vigore ha prodotto effetti. Si fa riferimento, nella fattispecie, al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, al decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ed al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.

(5) Comma introdotto dall'articolo 2, comma 41, lettera f) della legge 22 dicembre 2008 n. 203

Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31

Il decreto-legge in argomento reca alcune proroghe di termini in ordine a disposizioni di finanza locale che riguardano, in particolare, la materia del dissesto finanziario degli Enti Locali (articolo 40) ed il Patto di stabilità interno relativo all'anno 2007 (articolo 40 bis).

Relativamente a tale ultimo aspetto, viene stabilito al 31 maggio 2008, il termine perentorio entro il quale doveva essere inviata la certificazione ai fini della verifica del rispetto del Patto ed integrato il testo di cui all'articolo 1, commi 667 e 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Vengono altresì prorogati di due mesi tutti i termini previsti all'articolo 1, commi 669, 670, 691 e 692, della richiamata legge, con riferimento al mancato rispetto del Patto di stabilità interno relativo all'anno 2007.

Della decorrenza dell'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge finanziaria per l'anno 2008, si è già fatto cenno nell'apposito paragrafo⁽⁶⁾.

Il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126

L'articolo 1 del provvedimento in esame, prevede, a decorrere dall'anno 2008, l'esclusione dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e viene, conseguentemente, previsto il rimborso ai comuni della minore imposta.⁽⁷⁾

Tali disposizioni sono andate ad incidere ed integrare le precedenti disposizioni previste dall'articolo 1, comma 5 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed, in totale, gli stanziamenti previsti dalle citate leggi per il rimborso sono risultati pari a 2.604 milioni di euro

(6) L'articolo 2, comma 29, prevede, modificando l'articolo 17 del Testo Unico degli enti locali, che le circoscrizioni di decentramento devono essere costituite nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti (il precedente limite era di 100.000 abitanti) e possono essere costituite nei comuni da 100.000 a 250.000 abitanti (il precedente range era tra 30.000 e 100.000 abitanti). L'articolo 42 bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha successivamente previsto che le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 29, debbano trovare applicazione a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione

(7) Si riporta il testo di alcuni commi dell'articolo 1 del decreto legge n. 93 del 2008 così convertito dalla legge n. 126 del 2008.

"1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'Interno provvede ad attuare con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione".

Da ultimo, è intervenuto l'articolo 2, comma 8, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che ha assegnato ulteriori euro 260 milioni, a titolo di regolazione pregressa.

Sulla base di uno specifico accordo, intervenuto presso la Conferenza Stato-Città, Autonomie Locali, con decreto del Ministero dell'Interno del 19 giugno 2008, sono state erogate ai Comuni, a titolo di anticipazione della compensazione per i minori introiti correlati al pagamento ICI, somme in misura pari al 50% dell'importo attestato con la certificazione resa precedentemente in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008 quale gettito riscosso nell'anno 2007 a titolo di I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

Con successivo decreto del Ministro dell'Interno del 23 agosto 2008, sulla base di una preventiva intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomia, sono stati definiti i criteri e le modalità del rimborso ai Comuni della minore imposta I.C.I. sulle abitazioni principali, ai fini della determinazione e attribuzione delle risorse compensative ai Comuni, tenendo conto dei criteri previsti dal decreto-legge n. 93 del 2008, ossia:

- efficienza della riscossione, quale media triennale 2004-2006 delle riscossioni ICI in conto competenza e in conto residui rapportata agli accertamenti ICI medesimi triennio;
- rispetto Patto di stabilità nell'anno 2007;
- tutela dei piccoli comuni, intesi quali comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti.

Dopo la predisposizione del Decreto ministeriale del 9 dicembre 2008 (resosi necessario per determinare anche i criteri di erogazione dell'ulteriore somma di euro 260 milioni, anche in questo caso previa intesa siglata in Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è stato determinato l'importo spettante a ciascun comune ed erogate le ulteriori somme a saldo.

Ad ogni modo, la compiuta conoscenza dei risvolti finanziari scaturiti dalla soppressione dell'ICI sulla prima abitazione sarà nota dal 2009, quando saranno disponibili i dati delle certificazioni specifiche che i Comuni dovranno redigere entro il 30 aprile 2009 come contemplato dal richiamato all'articolo 77 bis comma 32 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Delle modifiche introdotte dall'articolo 1 bis in materia di Patto di stabilità interno è stato già fatto cenno nell'apposito paragrafo.

L'articolo 23 bis reca modifiche in ordine alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, disciplinando l'affidamento e la gestione di tali servizi, in applicazione della disciplina comunitaria ed al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni. Il predetto articolo sancisce, altresì, l'abrogazione dell'articolo 113 del TUOEL, nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

Vengono inoltre introdotte disposizioni finalizzate a ridurre le collaborazioni e le consulenze nella pubblica amministrazione (articolo 46). In particolare, il comma 2, prevede, per gli Enti Locali, la possibilità di stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite con legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma vengono fissati con il regolamento di cui all'articolo 89 del TUOEL. Nel bilancio di previsione degli enti territoriali viene fissato il limite massimo della spesa annua per incarichi.

L'articolo 76, comma 3, sostituisce l'articolo 82, comma 11, del TUOEL, subordinando la corresponsione dei gettoni di presenza alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni, nei termini e con le modalità previsti nel regolamento.

L'articolo 78, reca disposizioni urgenti per Roma capitale prevedendo, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione la nomina del Sindaco del comune di Roma a Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico finanziaria del comune e delle società da esso partecipate e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro la norma in esame ha previsto la concessione al Comune di Roma, da parte della Cassa Depositi e Prestiti di una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.

Si segnala, altresì, la soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica (articolo 45)⁽⁸⁾.

Fra le misure di rilievo anche quella prevista al comma 30 dell'articolo 77 bis, con il quale si conferma "per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)"

Il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli Enti Locali. Nel dettaglio conservano validità per l'anno 2008, i dati certificati dai singoli comuni in base al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Mini-

(8) L'articolo 1, comma 474, della legge finanziaria per l'anno 2007 prevedeva l'istituzione della Commissione tecnica per la finanza pubblica, la quale annoverava, tra i propri compiti, quello di elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali.

stro dell'Interno, del 17 marzo 2008, recante modalità operative per la certificazione, relativa all'anno 2007, da parte dei Comuni, del maggior gettito ICI derivante dall'applicazione dell'articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006.

A favore degli enti che subentrano nei rapporti giuridici delle Comunità montane disciolte, l'articolo 2 bis prevede l'assegnazione dei trasferimenti erariali già erogati alle stesse – al netto delle riduzioni stabilite dall'articolo 2, comma 16, della legge finanziaria 2008, già richiamato e dall'articolo 76, comma 6 bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (quantificato da tale ultimo provvedimento in 30 milioni di euro per il 2009) – in particolare, a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti.

L'articolo 2 quater, reca disposizioni per gli Enti Locali, tra le quali modifiche agli articoli 151, 160, 161, 226, 227 e 233 del TUOEL, cui si fa brevemente cenno.

Nel dettaglio:

– all'articolo 151 del TUOEL in tema di principi in materia di ordinamento finanziario e contabile;

– all'articolo 160 del TUOEL in tema di approvazione di modelli e schemi contabili;

– all'articolo 161 del TUOEL in ordine alle certificazioni di bilancio;

– all'articolo 226 del TUOEL, in tema di conto del tesoriere;

– all'articolo 227 del TUOEL, relativamente al rendiconto della gestione;

– all'articolo 233 del TUOEL in tema di conti degli agenti contabili interni.

Appare degno di attenzione, in particolare, la scadenza del 30 aprile del termine per la presentazione del rendiconto della gestione.

Della proroga dei termini per gli Enti Locali di cui all'articolo 4 – in ordine al termine dal quale decorre la nullità degli atti adottati dalle associazioni dei comuni in violazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 28, primo periodo, della legge finanziaria per l'anno 2008 – è già stato fatto cenno nell'apposito paragrafo Trasferimenti e legge finanziaria.

L'articolo 5, prevede, quindi, l'assegnazione a favore del Comune di Roma di un contributo ordinario, pari a 500 milioni di euro, per l'anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria, in applicazione dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (disposizioni urgenti per Roma capitale).

Termini per l'adozione del bilancio di previsione 2008

Il bilancio di previsione, con i relativi allegati, rappresenta il principale documento di programmazione amministrativa e finanziaria degli enti locali, per cui la sua adozione è particolarmente importante.

In proposito l'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede che gli enti approvino tale documento per l'anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora denominato Ministero dell'Eco-

nomia e delle Finanze), sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Nel corso del 2008, per venire incontro alle esigenze degli enti locali e dar modo agli stessi di applicare tutta la normativa di riferimento nel bilancio il termine è stato inizialmente prorogato al 31 marzo 2008⁽⁹⁾ con un primo provvedimento in data 20 dicembre 2007 e, successivamente, differito al 31 maggio 2008 con provvedimento del 20 marzo 2008.

Stanziamanti erariali

I trasferimenti erariali erogati agli Enti Locali per l'anno 2008 sono stati determinati sulla base delle disposizioni della legge finanziaria dello stesso anno, nonché delle numerose altre disposizioni di legge vigenti in materia di finanza locale.

Andamento dei fondi

Le dotazioni di cassa non sono risultate completamente sufficienti per disporre, oltre ai trasferimenti relativi all'anno 2008, anche quelli in conto residuo relativi agli anni 2007 e precedenti, con particolare riferimento agli Enti Locali già soggetti al sistema del cosiddetto monitoraggio dei flussi di cassa, di cui si è detto.

Conseguentemente, oltre a ricevere le erogazioni di competenza dell'anno 2008 indipendentemente dalle giacenze di tesoreria, essi hanno potuto richiedere il pagamento di risorse di cassa relative ad anni precedenti.

Complessivamente le erogazioni disposte a tutto il 2008 ammontano a 17.901,35 milioni di euro, di cui:

- 16.469,57 milioni di euro per il pagamento dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2008;

- 1.431,78 milioni di euro per i trasferimenti erariali spettanti per gli anni 2007 e precedenti e pagati in conto residui;

- le risorse per effettuare i trasferimenti di fondi sono state messe a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sia in sede di bilancio sia nel corso dell'anno da varie leggi di spesa e da atti amministrativi.

In sede di assestamento sono stati assegnati fondi di bilancio in termini di competenza e di cassa, pari 528,65 milioni di euro, necessari per il rimborso dei tagli operati nell'anno 2007 in ragione dei presunti maggiori introiti ICI rurale, ed altre fattispecie di legge, derivanti dalle disposizioni introdotte dall'art. 2, commi da 33 a 46, del decreto-legge n. 262 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286.

Inoltre, ulteriori assegnazioni, in termini di competenza e di cassa, sono state disposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con appositi decreti, per complessivi 2.252,7 milioni di euro, di cui 1.960, milioni di euro per il finanziamento del contributo compensativo del minor gettito ICI da abitazione principale.

(9) Nel provvedimento del 31 marzo 2008 si legge, come motivazione, che gli enti non disponevano ancora di dati certi in ordine ai trasferimenti erariali fissati dalla legge finanziaria approvata alla fine dell'anno.

Indisponibilità dei fondi in termini di cassa

L'ammontare complessivo dello stanziamento di cassa destinato agli Enti Locali per l'anno 2008 è pari a 14.471,39 milioni di euro, la massa spendibile è pari a 17.284,91 milioni di euro, di cui 14.471,39 milioni in termini di competenza ed euro 2.813,52 milioni in conto residui.

In sede di assestamento di bilancio è stata richiesta un'integrazione di cassa pari a 2.813,95 milioni di euro. A fronte di tale richiesta, la legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2008 non ha assegnato ulteriori risorse.

Tuttavia si segnala che con la citata legge sono stati assegnati fondi di bilancio in termini di competenza e di cassa pari ad euro 528,65 milioni, necessari per la restituzione dei presunti maggiori introiti ICI derivanti dalle disposizioni introdotte dall'articolo 2, commi da 33 a 46, del decreto legge n. 262 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, portati in riduzione dei contributi ordinari spettanti per l'anno 2007.

Si segnala che ulteriori assegnazioni, in termini di competenza e di cassa sono state disposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con appositi decreti per complessivi euro 2.252,7 milioni, di cui euro 1.960 milioni, per il finanziamento del contributo compensativo del minor gettito ICI riferito alle abitazioni principali, euro 249,93 milioni relativo alla riassegnazione delle somme versate dalle Province nell'anno 2008 per le quote di detrazione non recuperate per insufficienza dei trasferimenti erariali destinato al finanziamento del contributo ordinario 2008 ed euro 42,77 milioni quale reiscrizione di bilancio dei residui perenti.

Relativamente alle integrazioni dei fondi di cassa si fa presente che, sempre con variazioni disposte dal citato Ministero, le stesse ammontano a complessivi euro 774,48 milioni di cui 700 milioni per il finanziamento dei contributi ordinari spettanti per gli anni 2006 e 2007, agli Enti Locali in precedenza monitorati ed euro 74,48 milioni su altri capitoli di bilancio.

Ammontare delle erogazioni

Le erogazioni disposte per l'anno 2008 ammontano a complessivi euro 17.901,35 milioni, di cui 16.469,57 milioni di euro per il pagamento dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2008 ed euro 1.431,78 milioni per i trasferimenti erariali spettanti per gli anni 2007 e precedenti.

I trasferimenti erariali alle Regioni

Nel 2008 i trasferimenti erariali dallo Stato alle Regioni, come iscritti nel bilancio dello Stato, ammontano a 98.927 milioni di euro, con un incremento dell'11,4% rispetto al 2007.

A distanza di oltre otto anni dall'introduzione del D.Leg. 56/2000, sette dal varo del nuovo Titolo V della Costituzione e sei dal "blocco" del processo di riparto fra le Regioni previsto da quel decreto, viene a delinearsi il nuovo assetto in senso federalista, finalizzato a rendere coerente l'ammontare dei trasferimenti con il quadro generale di riordino del sistema fiscale ed amministrativo del Paese.

L'attuale contesto normativo prevede che i trasferimenti ridotti vengano compensati da entrate regionali rappresentate dall'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, dall'aumento dell'aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine e dalla compartecipazione regionale all'IVA.

Tabella RP. 1. - RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLO STATO ALLE REGIONI - Iscrizioni di competenza nel bilancio statale per origine del finanziamento (milioni di euro)

	2005			2006			2007			2008		
	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %
A) Finanziamenti collegati a tributi erariali	22.573	29,5	0,2	22.599	28,4	0,1	23.103	26,0	2,2	34.557	34,9	49,6
1) Regioni a Statuto Ordinario:	602	0,8	-0,2	601	0,8	-0,2	602	0,7	0,2	2.168	2,2	260,1
- Fondo Comune ex art. 8 della legge 281/1970 e successivi rifinanziamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Quote di tributi erariali e Fondo perequativo e di compensazione interregionale	602	0,8	-0,2	601	0,8	-0,2	602	0,7	0,2	2.168	2,2	260,1
2) Regioni a Statuto Speciale:	21.971	28,7	0,2	21.998	27,7	0,1	22.501	25,3	2,3	32.390	32,7	43,9
- Devoluzioni di tributi erariali e somme sostitutive di tributi soppressi	21.971	28,7	0,2	21.998	27,7	0,1	22.501	25,3	2,3	32.390	32,7	43,9
- Associazioni destinate al finanziamento delle funzioni (leggi 405/75, 698/75, 685/75, 194/78)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
B) Assegnazioni connesse a programmi regionali di sviluppo	669	0,9	-39,2	832	1,0	24,4	844	1,0	1,4	861	0,9	2,0
1) Fondo Programmi Regionali di Sviluppo ex art. 9 legge 281/70 e successivi rifinanziamenti:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
- quota a destinazione libera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- quota relativa a leggi aggregate al fondo con vincolo di destinazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
2) Altre assegnazioni per il finanziamento di programmi di sviluppo regionale	669	0,9	-39,2	832	1,0	24,4	844	1,0	1,4	861	0,9	2,0
C) Comparto Sanitario	11.445	15,0	35,8	8.270	10,4	-27,7	10.960	12,3	32,5	9.104	9,2	-16,9
D) Risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo e fiscale	39.502	51,7	0,6	45.790	57,6	15,9	51.861	58,4	13,3	53.296	53,9	2,8
E) Assegnazioni connesse a provvedimenti speciali	2.239	2,9	-32,8	2.055	2,6	-8,2	2.053	2,3	-0,1	1.110	1,1	-46,0
F) Assegnazioni connesse al Fondo Investimenti e Occupazione ai sensi della legge 526/82 e successivi rifinanziamenti (FIO 1982, 1983, 1984, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
TOTALE TRASFERIMENTI	76.428	100,0	2,4	79.546	100,0	4,1	88.821	100,0	11,7	98.927	100,0	11,4

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE

Tabella RP. 2. - RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLO STATO ALLE REGIONI - Iscrizioni di competenza nel bilancio statale per settore di destinazione (milioni di euro)

	2005			2006			2007			2008		
	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %	Valore assoluto	Strutt. %	Variaz. %
A) Trasferimenti di parte corrente	71.775	93,9	4,8	74.911	94,2	4,4	84.054	94,6	12,2	93.815	94,8	11,6
- settore socio-assistenziale e formazione professionale	2.332	3,1	6,5	4.117	5,2	76,5	7.800	8,8	89,5	2.126	2,1	-72,7
- settore sanità	10.598	13,9	38,8	7.829	9,8	-26,1	10.141	11,4	29,5	8.299	8,4	-18,2
- settore agricoltura e forestazione	103	0,1	1,0	104	0,1	1,0	106	0,1	1,9	79	0,1	-25,1
- settore calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- settore trasporti	489	0,6	-0,2	483	0,6	-1,2	482	0,5	-0,2	104	0,1	-78,5
- altri settori	58.253	76,2	0,3	62.378	78,4	7,1	65.525	73,8	5,0	83.208	84,1	27,0
B) Trasferimenti di parte capitale	4.653	6,1	-24,6	4.635	5,8	-0,4	4.767	5,4	2,8	5.112	5,2	7,2
- settore socio-assistenziale e formazione professionale	201	0,3	-15,2	282	0,4	40,3	285	0,3	1,1	208	0,2	-26,9
- settore sanità	847	1,1	7,2	441	0,6	-47,9	819	0,9	85,7	804	0,8	-1,8
- settore agricoltura e forestazione	300	0,4	-30,2	323	0,4	7,7	320	0,4	-0,9	285	0,3	-10,9
- settore calamità naturali	182	0,2	-29,5	181	0,2	-0,5	179	0,2	-1,1	246	0,2	37,4
- settore trasporti	509	0,7	-17,1	499	0,6	-2,0	488	0,5	-2,2	724	0,7	48,4
- settori energia	140	0,2	-10,3	155	0,2	10,7	159	0,2	2,6	50	0,1	-68,6
- settore ambiente, cultura, sport, turismo	862	1,1	-28,1	999	1,3	15,9	1.015	1,1	1,6	580	0,6	-42,8
- fondo rivestimenti e occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- altri settori	1.612	2,1	-35,3	1.755	2,2	8,9	1.502	1,7	-14,4	2.214	2,2	47,4
TOTALE TRASFERIMENTI	76.428	100,0	2,4	79.546	100,0	4,1	88.821	100,0	11,7	98.927	100,0	11,4

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE

L'autonomia finanziaria delle Regioni si traduce nella riduzione dell'ammontare dei trasferimenti erariali vincolati a fronte dell'aumento delle entrate cosiddette "libere", della compartecipazione al gettito di tributi erariali, nonché dei trasferimenti senza vincoli di destinazione a carico di un fondo finalizzato alla solidarietà interregionale.

Secondo le previsioni originarie, attraverso il fondo compensativo, fino al 2013, dovrebbe essere allocata alle Regioni una quota decrescente delle entrate IVA, sulla base dei fabbisogni sanitari; in compenso, una quota crescente (fino al 100% nel 2013) dovrebbe essere ripartita sulla base di parametri oggettivi (popolazione, sesso ed età, contributi compensativi per i costi aggiuntivi nelle regioni minori, etc.). Sebbene la partecipazione all'IVA da parte delle Regioni sia commisurata ai fabbisogni sanitari, i trasferimenti non sono vincolati e le Regioni sono libere di usarli, come qualsiasi altra forma non vincolata, per ogni altra destinazione. Le risorse eventualmente mancanti dovrebbero essere acquisite dalle Regioni, manovrando le altre fonti di entrata, come ad esempio l'aliquota aggiuntiva dell'IRAP e dell'IRE, rispettivamente, fino all'1% ed allo 0,5% oltre l'aliquota base, oppure i *tickets* sui farmaci e sui servizi sanitari, etc.

Con lo schema di disegno di legge delega sul federalismo fiscale, presentato in Parlamento a metà ottobre 2008, si dovrebbe completare il riordino del sistema fiscale ed amministrativo del Paese, iniziato con il D.Leg. 56/2000.

L'obiettivo da raggiungere è quello di rendere più efficienti le amministrazioni regionali, finanziando le risorse in base alle funzioni effettivamente svolte ed attribuendo autonomia finanziaria e fiscale, secondo un principio di equità e di sviluppo. Dovrebbe essere garantito l'esercizio dell'autonomia tributaria, stabilendo che le Regioni possano istituire, nelle materie non assoggettate a imposizione statale, tributi vari. Per le Regioni si prevede il riassetto delle fonti di finanziamento comprendenti tributi propri, compartecipazioni IVA ed una addizionale IRPEF. Le Regioni avranno il finanziamento integrale delle prestazioni essenziali su diritti civili e sociali (sanità, assistenza e istruzione), nonché dovranno essere in grado di finanziare, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, la fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda la perequazione delle risorse, i fabbisogni di spesa non dovranno semplicemente coincidere con la spesa storica, come di fatto avviene oggi. Nel rinnovato quadro istituzionale dei rapporti finanziari tra i vari livelli di governo dovrebbero essere fissati i criteri generali per l'avvio di un percorso graduale che restituisca razionalità alla distribuzione delle risorse, rendendola coerente con le misure oggettive dei fabbisogni e con il costo standard delle prestazioni erogate. Il sistema perequativo dovrebbe realizzare anche una sintesi tra l'esigenza di uniformità e quella di autonomia e differenziazione territoriale. Per le competenze di spesa non riconducibili a prestazioni essenziali o a funzioni fondamentali, la perequazione dovrebbe basarsi sulla capacità fiscale in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante. Il fondo perequativo, per questa componente, verrebbe alimentato da una parte del gettito della addizionale all'IRPEF di competenza delle Regioni.

Nel corso degli ultimi anni, le risorse finanziarie trasferite dallo Stato alle Regioni, registrano un trend crescente (tab. RP.1 e RP.2), da attribuirsi per lo più ai trasferimenti occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo e fiscale. In particolare, i trasferimenti complessivi sono passati dagli oltre 45,3 miliardi del 1998 (4,15% del PIL), agli oltre 68,7 miliardi del 2003 (5,15% del PIL), sino ai 98,9 miliardi di euro del 2008 (6,3% del PIL).

Dall'analisi dei dati relativi alla struttura dei trasferimenti del 2008, le iscrizioni di competenza nel bilancio statale per origine del finanziamento indicano che la quota relativa alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del federalismo rappresenta il 53,9% del totale: le risorse per l'attuazione del federalismo amministrativo sono finalizzate alla copertura degli oneri conseguenti all'esercizio di funzioni conferite alle Regioni; quelle per il federalismo fiscale, invece, si concretano in un trasferimento statale denominato "compartecipazione regionale all'IVA" destinato alle Regioni per coprire un monte risorse che le stesse non ricevono più a titolo di trasferimento diretto, in quanto correlate a norme autorizzative soppresse.

Segue, quanto a consistenza, l'insieme dei finanziamenti collegati ai tributi erariali con una quota pari al 34,9% del totale delle risorse trasferite. All'interno di tale componente i trasferimenti destinati alle Regioni a Statuto Speciale e alle Regioni a Statuto Ordinario rappresentano, rispettivamente, il 32,7% e il 2,2% del totale dei trasferimenti.

Immediatamente dopo, nella struttura dei trasferimenti statali si collocano le risorse destinate al comparto sanitario, come non altrimenti finanziato, che rappresentano il 9,2% dei trasferimenti complessivi.

Ad eccezione della quota che rimane gestita direttamente dal livello centrale per finalità e programmi specifici, il finanziamento di tale comparto, nelle regioni a statuto ordinario, viene assicurato dal rafforzamento della finanza regionale.

In successione si colloca il blocco dei finanziamenti previsti nei provvedimenti legislativi speciali che intervengono nei vari settori economici di competenza regionale con un ammontare di risorse pari all'1,1% dei trasferimenti complessivi.

Sul livello più basso si pongono, infine, le assegnazioni connesse con i Programmi Regionali di Sviluppo (0,9% del totale dei trasferimenti).

Per quanto concerne l'analisi dei trasferimenti statali riferita ai settori funzionali di intervento, si conferma la netta prevalenza dei trasferimenti destinati al finanziamento delle spese correnti (94,8%), pari al 6% del PIL, rispetto a quelli in conto capitale (5,2%), pari allo 0,3% del PIL, con un ammontare di risorse che, rispetto all'anno precedente, comportano una crescita dell'11,6% delle assegnazioni di parte corrente e del 7,2% di quelle di parte capitale.

I trasferimenti erariali per le Province, per i Comuni e per le Comunità montane

La disciplina che regola i trasferimenti erariali in favore di Province, Comuni e Comunità montane per il 2008 è contenuta nella legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In applicazione della sopracitata legge sono stati attribuiti alle Province trasferimenti per complessivi 969,42 milioni di euro (Tabella RP.3).

I contributi correnti del 2008 ammontano a 929,45 milioni e sono costituiti dalle seguenti voci:

- fondo ordinario di 178,44 milioni;
- fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale di 89,26 milioni;
- fondo consolidato di 60,92 milioni;
- fondo compartecipazione IRPEF di 424,07 milioni;
- fondo per altri contributi generali di 80,14 milioni;
- fondo per le funzioni trasferite parte corrente di 96,62 milioni.

Tabella RP. 3. — RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI - Anno 2008 - Assegnazioni di diritto
(milioni di euro)

REGIONI	CONTRIBUTI CORRENTI						CONTRIBUTI PER SVILUPPO INVESTIMENTI		TOTALE CONTRIBUTI
	Ordinario	Squilibrio fiscalità locale	Consolidato	Compartecip. IRPEF	Altri contributi generali	Funzioni trasferite parte corrente	TOTALE	Amortamento mutui	
Piemonte	0,06	-	-	42,39	5,30	1,30	49,05	0,63	49,68
Lombardia	0,10	-	-	35,90	14,28	-	50,28	-	50,28
Liguria	0,01	-	-	26,49	4,10	-	30,60	-	30,60
Veneto	0,02	-	-	20,39	11,78	-	32,19	-	32,19
Emilia Romagna	0,07	-	-	26,55	2,22	-	28,84	-	28,84
Toscana	0,05	0,36	1,15	34,08	9,96	1,24	46,84	0,22	47,06
Umbria	0,01	-	-	17,19	1,59	0,57	19,36	-	19,36
Marche	0,02	-	-	23,87	2,90	1,24	28,03	0,34	28,37
Lazio	3,48	0,73	1,64	22,52	1,79	4,49	34,65	0,64	35,29
Abruzzo	0,01	2,93	2,58	21,03	0,59	7,49	34,63	2,23	36,86
Molise	4,75	2,23	1,68	4,37	0,14	3,45	16,62	1,33	17,95
Campania	0,66	22,64	1,80	70,06	17,58	28,98	141,72	6,97	148,69
Puglia	0,34	11,37	3,05	50,51	3,53	16,60	85,40	4,67	90,07
Basilicata	10,33	4,54	4,79	7,11	0,67	5,92	33,36	0,51	33,87
Calabria	12,00	12,74	10,08	21,61	1,15	16,31	73,89	3,41	77,30
Sicilia	132,44	25,48	28,43	-	1,84	-	188,19	14,13	202,32
Sardegna	14,09	6,24	5,72	-	0,72	9,03	35,80	4,89	40,69
TOTALE	178,44	89,26	60,92	424,07	80,14	96,62	929,45	39,97	969,42

N.B. Va segnalato che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano è vigente una particolare legislazione in materia di finanza locale e conseguentemente agli enti locali delle stesse regioni sono attribuiti prevalentemente trasferimenti regionali e provinciali anziché statali.

N.B. Per molte regioni i valori dei contributi sono bassi perché alcune province hanno raggiunto una elevata autonomia finanziaria.

Fonte: MINISTERO DELL'INTERNO